



# PROVINCIA DI TARANTO

**Settore Ecologia - Ambiente  
Aree Protette - Caccia e Pesca  
Vigilanza Ittico - Venatoria - Ambientale**

Provincia di Taranto - AOO

1000



11/03/2005

**Spett.le Ditta  
ILVA S.p.A.  
Leg. Rappr. Ing. E. RIVA  
Via Appia Km. 648  
74100 TARANTO**

**Oggetto: Ditta ILVA S.p.A. - Taranto - Notifica Determinazione del Dirigente  
n. 23 del 18.02.2005.**

Si notifica copia autentica dell'atto in oggetto indicato, compiegato alla  
presente, divenuto esecutivo ai sensi di legge.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ad interim  
Dott. Luigi ROMANDINI**

*Locatena  
Locatena*

COPIA



**PROVINCIA DI TARANTO**  
**5° SETTORE**  
**TECNICO**  
**TERRITORIO-AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SERVIZIO**  
**ECOLOGIA ED AMBIENTE**  
**AREE PROTETTE – CACCIA E PESCA**  
**VIGILANZA ITTICO – VENATORIA -AMBIENTALE**

N. 83 DEL 18 FEB. 2005

**OGGETTO: ILVA S.p.A. (TA) – Rinnovo autorizzazione all'esercizio del deposito per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi ubicato all'interno del medesimo stabilimento ILVA.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
E COLOGIA ED AMBIENTE, AREE PROTETTE, CACCIA E PESCA,  
VIGILANZA ITTICO - VENATORIA - AMBIENTALE**

- Vista la relazione a firma del Responsabile del procedimento istruttorio, Sig.ra Donatella DI COMITE, che qui di seguito viene integralmente riportata e trascritta:

Con nota n. SAE/185 del 25/09/00, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 05/10/00 al n. 34519 la Soc. ILVA S.p.A. con sede legale a Milano Viale Certosa n. 249 e stabilimento in Taranto alla Via Appia Km 648 richiedeva a questa Amministrazione il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un deposito per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi il cui progetto era stato approvato con delibera G.R. n. 1434 dell'8 marzo 1988. Il relativo esercizio fu autorizzato con delibera del Commissario Prefettizio n. 228 del 21/2/1992, successivamente prorogato con varie delibere di Giunta Provinciale ed ancora con delibera di G.P. n. 2723 del 22.12.94 fino al momento della pronuncia positiva di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, ed in ultimo con determina Dirigenziale n. 12 del 06.07.98 per quattro anni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/97, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del medesimo decreto.

Con nota n. 44632 dell'11.12.00 questo Ufficio richiedeva alla Società istante di "...provvedere, ove del caso, ad inoltrare alla Regione una specifica istanza di verifica di assoggettabilità a procedura V.L.A. per l'impianto di che trattasi ai sensi del D.P.R. 12.4.1996".

L'ILVA S.p.A. con lettera n. SAE/46 del 19/02/2001, nel riscontrare la predetta nota, precisava che l'impianto de quo non necessitava di preliminare valutazione di impatto ambientale in quanto l'istanza di rinnovo riguardava un impianto già esistente ed autorizzato precedentemente al 03.07.1988.

La pratica veniva istruita da questo Servizio che, con note prot. n. 16442 del 2/5/01 e prot. n. 18325 del 16/5/01, evidenziava l'incompletezza documentale della richiesta di cui innanzi in quanto la stessa era carente della documentazione prevista dagli allegati "A" ed "E" della L.R. n. 30/86 e di una relazione con la quale venissero specificati i codici CER dei rifiuti oggetto del rinnovo e la relativa transcodifica rispetto ai rifiuti autorizzati in precedenza. Si precisava altresì che la documentazione prevista dagli allegati "A" ed "E" della L.R. n. 30/86 doveva essere presentata nel caso in cui la ditta avesse effettuato modifiche o intendeva apportare modifiche all'impianto per il quale veniva richiesto il rinnovo, salvo diversa interpretazione da parte del Comitato Tecnico di questa Provincia ex L.R. n. 30/86.

Il summinato Comitato Tecnico esaminando la pratica di che trattasi nella seduta dell'11/6/2001, verbale n. 44, riteneva necessario acquisire la documentazione prevista dagli allegati "A" ed "E" della L.R. n. 30/86, una relazione con elaborati in ordine allo smaltimento delle acque meteoriche ed eventuali scarichi di acque reflue in conformità al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche. Inoltre riteneva necessario acquisire anche i pareri dello S.P.E.S.A.L., S.I.S.P. e P.M.P. - ASL TA/1 nonché quello del V.V.F. per quanto di competenza.

Con nota prot. SAE/166 del 12/6/2001, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 18/6/01 al n. 22443, l'ILVA S.p.A. nel trasmettere l'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto di che trattasi precisava che "... omissis... presso l'impianto per il quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione, non sono state apportate né si intendono apportare modifiche rispetto a quanto in precedenza autorizzato e realizzato".



Con successiva nota prot. SAE/205 del 3/8/01, acquisita al protocollo dell'Ente il 17/8/01 al n. 29808, l'ILVA S.p.A. trasmetteva documentazione integrativa che il suddetto Comitato Tecnico esaminava nella seduta del 31/10/2001, verbale n. 91, ritenendola insufficiente.

A seguito dell'ulteriore nota, ns. prot. n. 7958 del 15/2/2002, con la quale la Società in parola trasmetteva ulteriori precisazioni sia in merito allo smaltimento delle acque meteoriche che riguardo l'elenco dei codici CER, in adeguamento alla Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001 e successivi, il Comitato Tecnico nella seduta del 27/5/02, verbale n. 50, addiveniva alla conclusione che la Società istante non aveva ancora trasmesso tutta la documentazione richiesta con il verbale n. 44 dell'11.06.2001 e pertanto precisava nuovamente la documentazione che doveva essere presentata dall'ILVA.

L'ILVA Sp.A. con nota SAE/224, del 29/7/2002, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 2/8/04 al n. 36405, trasmetteva la documentazione richiesta dal Comitato Tecnico nella seduta del 27/5/02 ed in particolare l'elenco dei rifiuti da stoccare rimodulati alla luce della trasposizione introdotta in adeguamento alla Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001 a modifica di quanto in precedenza dichiarato con nota ns. prot. n. 7958 del 15/2/2002, così come di seguito riportato, e i seguenti pareri:

DENOMINAZIONE	CODICE CER di cui al D. Lgs. 22/97	CODICE CER TRASPOSTO di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573CE
Rifiuti solidi inquinati da PCB-PCT (materiali assorbenti, indumenti protettivi)	070109	070109
Rifiuti liquidi contenenti PCB-PCT	130301	130301
Trasformatori e condensatori contenenti PCB-PCT	160201	160209
Rifiuti liquidi contenenti Freon - Idroclorofluorocarburi	140401	140601

1. Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 3.11.2000, con validità fino al 4/11/2006, nel quale alla posizione 199 è inserito il deposito in parola;
2. Nulla osta rilasciato in data 24/7/02, prot. n. 3453, dal Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L.;
3. Parere favorevole rilasciato in data 30/7/02, prot. n. 2148/I/Sip dal Dipartimento di Prevenzione - S.I.S.P. - U.O. di Taranto;
4. Parere favorevole, in linea tecnica, rilasciato in data 30/7/02, prot. n. 1896/02, dal Presidio Multizonale di Prevenzione.

Il succitato Comitato Tecnico nella seduta del 09/09/02, giusta verbale n. 91, richiedeva "... idoneo Piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, ovvero dichiarazione di tecnico abilitato che attesti che l'impianto non rientri nell'area perimetrata (legge 426/98)".

La Società in argomento con nota SAE/296 del 7/11/2002, ns. prot. n. 50232 dell'8/11/02, trasmetteva il "Piano di caratterizzazione" elaborato per gli stabilimenti del Gruppo ILVA le cui aree ricadono fra quelle perimetrata all'interno del sito di interesse nazionale di Taranto. Nella medesima nota precisava che "...in dette aree sono ricomprese anche quelle interessate dall'impianto di stoccaggio provvisorio ...per il quale è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio".

Il Comitato Tecnico di questa Provincia nella seduta del 9/4/03, giusta verbale n. 43, in merito all'impianto di che trattasi esprimeva il seguente parere "... vista la documentazione in atti e quella integrata dalla quale si evince che l'impianto non ha subito nel tempo alcuna alterazione strutturale e volumetrica e né nella tipologia dei rifiuti stoccati; premesso che nella relazione allegata viene riportato che le acque meteoriche vengono inviate ad un impianto di trattamento e poi scaricate e/o smaltite, il Comitato esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio con le seguenti prescrizioni:

- Che lo stoccaggio venga gestito secondo i criteri stabiliti dal D. L.vo 22/97 e s.m.i (registri di carico e scarico, formulari di identificazione, quantitativi massimi stoccati);
- Che prima del rilascio dell'autorizzazione l'ILVA acquisisca autorizzazione agli scarichi liquidi in accordo al D. L.vo 152/99 e s.m.i. e L.R. 31/95, qualora la stessa non sia stata già acquisita;
- Che le dichiarazioni e le relazioni vengano firmate e timbrate su tutte le pagine".

Con Determine Dirigenziali n. 183 e n. 184 del 20.10.2004, successivamente modificate ed integrate con Det. Dir. n. 5 del 12/01/05 l'ILVA S.p.A. veniva autorizzata, per quattro anni, agli scarichi, denominati "Primo canale di scarico" e "Secondo canale di scarico", in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti.

L'Ilva ha inoltre ottemperato a quanto richiesto dal Comitato Tecnico facendo firmare da tecnico abilitato le relazioni di che trattasi.

Con nota SAE/252 del 10/12/04, assunta al protocollo di questo Ente il 16/12/04 al n. 84915, l'ILVA S.p.A. comunicava che in data 17.11.2004 erano state notificate le suddette determine dirigenziali e pertanto confidava in una rapida conclusione dell'iter autorizzativo.

Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione al Dirigente del Servizio per le determinazioni di sua competenza".

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*Donatella DI COMITE*

*Donatella Di Comite*

- Letta la relazione che precede;
- Vista la L.R. n. 30/86 e n. 17/00;
- Visto il D. Lgs. n. 22/97 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge n. 443/2001 - Legge Lunardi;
- Vista la Direttiva n. 102 del 9/4/2002 del Ministero dell'Ambiente;
- Vista la Norma CEI 10-38;
- Visto il D. Lgs. n. 209/99;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 3/6/2004;
- Visto l'Atto di Intesa dell'8/1/2003 confermato in data 27/2/2004;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico, ex L.R. n. 30/86, verbale n. 43 del 09/04/03;
- Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 dell'8.6.99;

PROVINCIA  
2005

## D E T E R M I N A

1. di rimuovere, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, per un periodo di 5 (cinque) anni, a far data dal giorno della notifica del presente provvedimento, alla ILVA S.p.A., in persona del Legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio RIVA, con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km 648, l'autorizzazione all'esercizio del deposito per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi ubicato all'interno del medesimo stabilimento ILVA, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comitato Tecnico di cui al verbale n. 43 del 9/04/03 in narrativa indicato e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. di precisare che la tipologia dei rifiuti da trattare nell'impianto di cui al punto 1) è individuata dai seguenti codici CER così come da schema di trasposizione di cui all'Allegato B della Direttiva 9 aprile 2002 n.102:

DENOMINAZIONE	CODICE CER di cui al D. Lgs. 22/97	CODICE CER TRASPOSTO di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE
Rifiuti solidi inquinati da PCB-PCT (materiali assorbenti, indumenti protettivi ecc.)	070109	070109
Rifiuti liquidi contenenti PCB-PCT	130301	130301
Trasformatori e condensatori contenenti PCB-PCT	160201	160209
Rifiuti liquidi contenenti Freon - Idroclorofluorocarburi	140401	140401

3. di precisare che la Società istante dovrà rispettare gli obblighi gravanti in capo ai detentori di apparecchi contenenti PCB in virtù di quanto stabilito dalla norma CEI 10-38, dal D. Lgs. n. 209/99 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 3/6/2004;
4. di precisare, altresì, che si fanno salvi gli obblighi gravanti in capo alla Ditta ILVA S.p.A. in base all'atto di intesa dell'8 gennaio 2003 così come confermato in data 27 febbraio 2004;
5. di stabilire che l'ILVA S.p.A., dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 19 del "Regolamento Provinciale per la Disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale", approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio dell'8.6.99 n. 61;
6. di precisare che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza entro il termine di 180gg. dalla data di scadenza così come previsto dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97;
7. di stabilire che l'ILVA S.p.A. dovrà comunque garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e igienico sanitaria (ivi comprese le autorizzazioni ex D. Lgs. n. 152/99 e L.R. n. 31/95), sicurezza del lavoro, prevenzione incendi e tutto quanto necessario per rendere agibile l'impianto;



8. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dip. Prov.le di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale, con cadenza bimestrale, ponendo a carico della Ditta i relativi oneri;
9. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza sarà effettuata oltre che dall'A.R.P.A. anche dal Servizio Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Dip. di Prev. Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Dip. di Prev. SPESAL - ASL TA/1 e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
10. di stabilire che la Società ILVA S.p.A., con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249, dovrà presentare, entro trenta giorni dalla notifica della presente, pena la decadenza dell'autorizzazione, garanzie finanziarie per un importo pari a 750.000,00€ (settecentocinquantamila), determinate in via provvisoria, beneficiaria la Provincia di Taranto per eventuali danni ambientali;
11. di precisare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico del Legale Rappresentante della Ditta in parola;
12. di precisare, altresì, che la Società istante tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi attualmente posseduti;
13. di disporre che l'autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento in caso di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia ambientale, nonché delle indicazioni tecniche formulate da questo Ente;
14. di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - alla REGIONE PUGLIA- Assessorato Ambiente - Ufficio Smaltimento Rifiuti;
  - alla PREFETTURA di Taranto;
  - al Sig. Sindaco COMUNE DI TARANTO;
  - al Direttore Generale ASL TA/1;
  - all'A.R.P.A. Puglia (BA);
  - all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto;
  - al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
  - al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
  - al Comando di Polizia Municipale di Taranto;
  - al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Lecce;
  - alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
  - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
  - Sez. Reg.le Puglia Albo delle Imprese di Gestione Rifiuti (BA);
15. di notificare la presente determinazione all'ILVA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Emilio RIVA a con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km 648.



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**F.to Ing. Antonio RUGGIERI**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ n. 508 e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 3<sup>o</sup> MAR. 2005

L'incaricato

Isabella Leone



Il Dirigente del Servizio  
Segreteria Generale

F.to (Angelo RUSCIANO)